

CERTIFICATO DI DEPOSITO A TASSO FISSO

Foglio Informativo n. 03

data aggiornamento : **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc.
via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573
email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it
N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

CHE COS'E' UN CERTIFICATO DI DEPOSITO A TASSO FISSO

I certificati di deposito sono titoli di credito trasferibili, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata, a tasso fisso. Possono essere emessi nominativi o al portatore con una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni.

Vengono emessi, a tasso fisso, per l'intera durata. Il calcolo degli interessi viene eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile. Gli interessi sono conteggiati dal giorno lavorativo successivo alla data di emissione e non comprendono il giorno di scadenza indicato sul certificato. La capitalizzazione degli interessi avviene solo a scadenza

I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il depositante può ottenere il rimborso delle somme depositate, indipendentemente dal numero di depositi intrattenuti, entro il limite massimo di € 100.000,00 previsto dallo Statuto del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (limite fissato dal D.L. del 4 dicembre 1996 n° 659 che ha recepito la Direttiva n. 94/19 CE).
- Rischio di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di deposito.

CONDIZIONI

Durata Mesi	Taglio Minimo	Tasso	Liquidazione	Ritenuta fisc.
3	5.000,00	1,00%	A scadenza	20%
3	52.000,00	1,25%	A scadenza	20%
6	5.000,00	1,25%	A scadenza	20%
6	52.000,00	1,50%	A scadenza	20%
12	5.000,00	1,35%	A scadenza	20%
12	52.000,00	1,75%	A scadenza	20%

Principali clausole contrattuali

La riproduzione per intero o in sintesi delle principali clausole contrattuali di seguito descritte vuole richiamare l'attenzione del Cliente sui suoi principali diritti e obblighi. I riferimenti alle sezioni ed agli articoli sono quelli relativi alle Condizioni Generali dei Servizi Bancari, d'Investimento e di Finanziamento che regolano i rapporti tra la Banca e il Cliente.

Dette norme contrattuali sono state redatte dalla Banca anche con riferimento agli schemi contrattuali ABI – Associazione Bancaria Italiana.

Cfr. Sez. II F) CERTIFICATI DI DEPOSITO

ARTT. 2, 3 4 E 14 - CERTIFICATI IN GENERE

Il certificato è **nominativo** e può essere intestato a più persone, anche con facoltà, per ciascuna di esse, di compiere operazioni disgiuntamente. Tale facoltà di operatività disgiunta viene conservata sia per gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarla tutti insieme, sia per il legale rappresentante dell'intestatario interdetto o inabilitato.

In caso di certificato al portatore il presentatore è considerato legittimo possessore e la Banca non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato, il possessore per il certificato al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di averne diritto per i certificati nominativi, devono farne denuncia scritta alla dipendenza emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi.

La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato dalla Banca sul certificato e non è rimborsabile anticipatamente, essa è fruttifera di interessi nella misura contrattualmente stabilita e per tutta la durata del vincolo pattuito. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla data di emissione.



Sono esclusi prima della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali della somma depositata.

Cfr. Sez. I) NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI (NORME COMUNI) ART.18 – CORRISPONDENZA TRA BANCA E CLIENTE

La corrispondenza Banca/Cliente ha pieno effetto se indirizzata all'indirizzo indicato dal cliente all'atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

ARTT. 19 e 20 – COMMISSIONI E SPESE E ONERI FISCALI

Per il recupero delle commissioni ed ogni altro compenso pattuito, di ogni onere sostenuto per l'esecuzione del servizio, degli oneri fiscali inerenti e/o conseguenti al servizio ed alle operazioni ad essi relative, la Banca è autorizzata a provvedere mediante addebito sul rapporto.

ART. 22 – ASSICURAZIONI A FAVORE DELLA CLIENTELA

I premi assicurativi relativi ad assicurazioni previste dalla Banca a favore del Cliente sono previsti in contratto (es. infortuni, danni, responsabilità civile). Le condizioni di polizza sono depositate presso ogni dipendenza della Banca a disposizione del Cliente, il quale le approva autorizzando l'addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell'operatività della copertura assicurativa.

ART. 24 – DIRITTO DI GARANZIA

A garanzia dei propri crediti la Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sulle somme, strumenti finanziari, titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – dipendente da qualunque operazione bancaria,

Tali diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a una volta e mezzo il predetto credito

ART. 25 – COMPENSAZIONE

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui sopra sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

La facoltà di compensazione in presenza di crediti non liquidi e/o non esigibili è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, Cod. Civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

ART. 26 - DIRITTI SPETTANTI ALLA BANCA RELATIVAMENTE AL RECUPERO DELLE COMMISSIONI E SPESE DOVUTE DAL CLIENTE

Se le disponibilità liquide del Cliente non permettessero alla Banca di addebitare quanto dovute per commissioni e spese ed il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni relativamente al pagamento delle stesse, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.

Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3' e 4', e 2756, commi 2' e 3', Cod. Civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.

Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

ART. 32 – LEGGE APPLICABILE. DETERMINAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato.

Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso [tutte le filiali](#).

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Certificato di deposito al portatore:	<i>il certificato non reca alcuna intestazione ed il trasferimento avviene mediante semplice consegna dello stesso.</i>
Certificato di deposito nominativo:	<i>il certificato è intestato a persona determinata che deve risultare dal titolo e dal registro emittente.</i>
Ammortamento:	<i>procedimento rivolto ad eliminare l'efficacia del titolo smarrito, sottratto o distrutto al fine di concedere al possessore un duplicato stabilendo che il pagamento sia ugualmente eseguito a suo favore.</i>
Tasso di interesse fisso:	<i>tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.</i>